

COMUNE DI FONTEVIVO

REGOLAMENTO SULL'USO della

BANDIERA della REPUBBLICA ITALIANA

e di quella dell'UNIONE EUROPEA

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.10.2000 con atto n° 95;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 3.11.2000 al 18.11.2000;
- 3) E' stato sottoposto al controllo del CO.Re.CO che non ha riscontrato vizi nella seduta n. 45 del 15.11.2000;
- 4) E' stato pubblicato per la 2^ volta all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.12.2000 al 27.12.2000;
- 5) Entrerà in vigore il 2.01.2001

Fontevivo lì,

11 GEN 2001



Il Segretario Comunale

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "Il Segretario Comunale".

Regolamento

*USO della BANDIERA
della REPUBBLICA ITALIANA
e di quella
dell'UNIONE EUROPEA*

SOMMARIO

Art. 1 - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali	Pag. 3
Art. 2 - Regole per l'esposizione delle bandiere	» 3
Art. 3 - Tempi di esposizione	» 3
Art. 4 - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali	» 4
Art. 5 - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie	» 4
Art. 6 - Designazione del responsabile del procedimento	» 4
Art. 7 - Norma finale ed entrata in vigore	» 4

Art. 1

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali

Le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici comunali: a) in occasione delle riunioni dei Consigli Comunali; b) all'esterno delle sedi dei seggi durante le consultazioni elettorali.

2. Le bandiere vanno, altresì, esposte sugli altri edifici comunali individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale nelle seguenti giornate: a) 7 gennaio (festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale); b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere deve anche essere esposta quella dell'O.N.U.; c) in altre giornate qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto abbiano emanato direttive.

Art. 2

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.

2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.

3. La bandiera italiana deve essere posizionata a destra; se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.

4. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.

5. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

6. In caso di lutto le bandiere esposte sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero all'estremità dell'inferitura (parte del palo).

7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.

8. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

9. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone del Comune ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera italiana.

Art. 3

Tempi di esposizione

1. Ad eccezione dei casi indicati all'art. 1, comma 1, le bandiere alzate all'esterno degli edifici comunali sono esposte di norma in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici.

2. Le bandiere, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale, sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici nella giornata di convocazione delle sedute e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.

3. Nei seggi elettorali le bandiere sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

4. Qualora vi sia una sufficiente illuminazione le bandiere possono restare esposte all'esterno anche durante la notte.

Art. 4

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali

1. All'interno degli Uffici comunali la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea, sono esposte:

nell'ufficio del Sindaco, nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato.

2. Nell'Ufficio del Sindaco si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco o del tavolo della Presidenza del Consiglio Comunale.

4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Art. 5

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.

2. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 6

Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, sono individuati i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici comunali e i loro sostituti.

Art. 7

Norma finale ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui scade il periodo di pubblicazione susseguente all'esecutività della deliberazione di adozione.